

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 194

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 febbraio 2001)

INDICE

BIANCO: sull'impiego di antibiotici nell'alimentazione animale (4-20547) (risp. FUMAGALLI CARULLI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	Pag. 12973	sul pagamento delle spettanze relative all'impresa di pulizie Pulinova di Castiglione d'Adda (Lodi) (4-21118) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 12991
CAMERINI ed altri: sulla tutela della salute mentale (4-21309) (risp. FUMAGALLI CARULLI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	12976	sull'assistenza ai pazienti affetti da neoplasie (4-21205) (risp. LABATE, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	12992
CASTELLI: sull'attendibilità e la trasparenza dei conti pubblici (4-19969) (risp. VISCO, <i>ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</i>)	12978	FLORINO: sulla costruzione di una villa nei pressi della scuola media statale «Lombardi» di Napoli (4-19950) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12993
COSTA: sull'erogazione dei farmaci di classe C ai titolari delle pensioni di guerra (4-21161) (risp. LABATE, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	12987	GERMANÀ: sulle anticipazioni relative alle competenze corrisposte ai dipendenti del Ministero delle finanze (4-21539) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	12994
CURTO: sull'incidente nel quale hanno perso la vita i finanzieri Daniele Zoccola e Salvatore De Rosa (4-20735) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	12988	IULIANO: sulle carenze d'organico presso la divisione di oculistica dell'ospedale di Gaeta (Latina) (4-18646) (risp. LABATE, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	12997
DI PIETRO: sul mancato inserimento dei consulenti tributari fra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi (4-20776) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	12989	LAURO: sulla chiusura dello sportello di riscossione del comune di Ischia (4-20780) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	12998
		MAGGI, SPECCHIA: sulle norme relative al mandato dei sindaci e dei presidenti delle province (4-21259) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	12999

NAPOLI Roberto, NAVA: sul problema dei tecnici laureati (4-19873) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*) Pag. 13001

SQUARCIALUPI: sul mancato rilascio della ricevuta fiscale da parte di medici (4-20688) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 13003

SQUARCIALUPI, VALLETTA: sulla promozione dell'allattamento materno (4-20053) (risp. FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) Pag. 13004

TOMASSINI: sul diniego al ricovero di una gestante in attesa di quattro gemelli presso il Policlinico di Perugia (4-20490) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 13008

BIANCO. – *Al Ministro della sanità.* - Premesso che:

la zincobacitracina è un antibiotico che a suo tempo era stato inserito nella lista di molecole autorizzate nella direttiva CEE 70/524;

con regolamento CE 2821/98, la molecola assieme a spiramicina, fosfato di tilosina e virginamicina è stata vietata nell'utilizzo come additivo in alimentazione animale a partire da 1° gennaio 1999, con deroga fino al 30 giugno 1999 per quei paesi che non disponevano di legislazione nazionale specifica;

la zincobacitracina è un macrolide molto efficace nella terapia delle enterocoliti del coniglio;

la stessa molecola, oltre alla citata efficacia, presenta il vantaggio del basso costo rispetto ai suoi succedanei più frequentemente utilizzati (spiramicina, tilmicosina, tiamulina);

al punto 22 dei *consideranda* del regolamento 2821/98 si riportano considerazioni relative alla problematica dell'antibioticoresistenza che la molecola dà nelle infezioni umane sostenute da enterococchi e dei rischi di passaggio da animale trattato all'uomo, con particolare riferimento al pollo;

da notizie riportate dal settore veterinario, nonché da collaboratori e operatori del settore mangimistico, risulta che ben tre paesi europei, Francia, Spagna e Portogallo, stanno attualmente utilizzando nella terapia dell'enterocolite del coniglio bacitracina al dosaggio di 200 ppm nel mangime, con tempo di carenza di 15 giorni;

il mangime medicato, in questi paesi, viene prescritto con ricetta veterinaria compilata da un veterinario precedentemente autorizzato dall'organismo ufficiale di controllo (l'analogo delle nostre USL); lo stesso veterinario controlla il corretto uso in allevamento e relaziona ogni sei mesi relativamente all'efficacia del farmaco in oggetto all'Autorità sanitaria competente per il controllo;

considerato che:

la Commissione europea nel presentare la proposta per bandire l'uso dei 4 antibiotici in questione nell'alimentazione animale non ha seguito le procedure che erano state stabilite nelle stesse sedi comunitarie che prevedevano approfondimenti e studi specifici per la valutazione dei rischi derivanti dall'impiego di tali prodotti nell'ambito dell'antibiotico resistenza;

la stessa Commissione, avanzando la proposta, non ha tenuto conto dei pareri scientifici forniti da esperti in materia, nemmeno di quello proveniente dal proprio comitato scientifico specificatamente in-

caricato, lo SCAN (Comitato Scientifico per l'Alimentazione Animale), secondo il quale:

- a) non sussistono basi scientifiche per un tale provvedimento;
- b) questi prodotti non costituiscono un rischio per la salute umana;

in Italia il farmaco, in ottemperanza al regolamento succitato, è vietato anche valutando che non ha un MRL registrato e quindi, dal 1° gennaio 2000, non può essere autorizzato e conseguentemente impiegato;

è urgente fronteggiare l'attuale stato di emergenza, ben noto agli addetti del settore, ma non sufficientemente descritto dai riscontri epidemiologico-statistici;

è necessario quanto prima adottare misure che ristabiliscano equità giuridica e commerciale e, nel contempo, fornire agli allevatori molecole farmacologicamente attive, efficaci e a basso costo, ma soprattutto affidabili ed evitare che, in assenza di terapie valide, si ricorra a molecole parimenti vietate e di maggiore pericolosità per il consumatore;

le associazioni di produttori possono impegnarsi ad adottare un pacchetto di misure riguardanti l'assetto igienico-sanitario e zootecnico, volte a ridurre lo stato di stress degli animali e, nel contempo, elevare i livelli di sicurezza,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritengano possibili:

la legalizzazione, anche per l'Italia, mediante autorizzazione temporanea all'uso come additivo nei mangimi medicati per conigli, della zincobacitracina, con deroga concessa dal Ministero della sanità al fine di ripristinare la «libera concorrenza» nei paesi comunitari;

la regolamentazione sull'impiego del farmaco, con l'obbligo del controllo sulla somministrazione da parte del veterinario aziendale, nonché la presentazione all'Autorità sanitaria di competenza di una relazione semestrale sui risultati del trattamento;

la verifica della pericolosità delle carni di animali trattati mediante controlli su conigli di età compresa tra 30 e 65 giorni di vita, mantenendo comunque l'obbligo di sospensione dell'utilizzo del farmaco almeno 20 giorni prima della macellazione;

l'incentivazione delle attività di studio e di ricerca sul farmaco veterinario, in particolare su quello destinato alle «specie minori», e la messa in atto di misure legislative finalizzate a creare un sistema più flessibile in materia di farmaco veterinario e di LMR (Limiti Massimi Residuali) al fine di porre gli allevatori di conigli dei presidi terapeutici nelle condizioni di mantenere il benessere animale negli allevamenti e, nel contempo, garantire la sicurezza del consumatore e la tutela dell'ambiente.

(4-20547)

(27 settembre 2000)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti formulati nell'interrogazione parlamentare in esame occorre ricordare che, in base alle disposizioni vigenti relative alla utilizzazione e commercializzazione degli additivi per l'alimentazione animale, non è possibile legalizzare, sia pure temporaneamente, l'impiego di un additivo per l'alimentazione animale, nella fattispecie la zincobacitracina, vietato da un regolamento del Consiglio della Unione europea (regolamento CE n. 2821/98).

Per quanto riguarda la possibilità di autorizzare l'utilizzazione di un medicinale veterinario contenente zincobacitracina e destinato ai conigli, si precisa che presso il Ministero della sanità – Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria – è stata presentata una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di una premiscela medicata (un medicinale veterinario destinato alla somministrazione attraverso un mangime medicato) contenente zincobacitracina, destinata al trattamento della enterocolite enzootica dei conigli.

La documentazione tecnico-scientifica presentata a sostegno della domanda è stata valutata dalla commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del medicinale veterinario, la quale, valutate le integrazioni di informazioni fornite dalla azienda richiedente, nel corso della seduta del 12, 13 e 14 dicembre 2000, ha espresso un parere articolato.

Sostanzialmente, la commissione ritiene che il prodotto sia accettabile dal punto di vista della sicurezza d'uso, in quanto, non essendo assorbito a livello intestinale dal coniglio, non determina il rischio di residui di principio attivo nelle carni destinate all'alimentazione umana.

Tuttavia, la commissione ha anche evidenziato come dal punto di vista clinico non sia stata indicata per il medicinale una esatta posologia in rapporto anche al fatto che l'enterocolite enzootica del coniglio ha una eziologia non ben definita.

Questo aspetto determina delle preoccupazioni in merito alla valutazione rigorosa dell'innocuità e dell'efficacia del medicinale veterinario in questione contenente zincobacitracina.

Del resto, bisogna sottolineare che la definizione delle caratteristiche di innocuità ed efficacia di un farmaco è tra gli elementi imprescindibili per consentire al Ministero della sanità il rilascio della autorizzazione all'immissione in commercio su tutto il territorio nazionale.

D'altra parte, la commissione, tenendo conto che il coniglio è una specie minore per la quale sono al momento disponibili pochi presidi terapeutici, ritiene ipotizzabile un impiego controllato del prodotto nell'ambito di precisi piani di farmacovigilanza da concordarsi con le autorità sanitarie territoriali e con gli istituti zooprofilattici sperimentali.

A tal fine, le regioni e le province autonome che intendano utilizzare la premiscela medicata contenente zincobacitracina nel proprio ambito territoriale potranno autorizzarne la somministrazione a fronte della predisposizione di piani di farmacovigilanza che prevedano, tra gli altri, elementi di particolare attenzione (ad esempio, controlli sui conigli trat-

tati in funzione dell'età, dei tempi di trattamento, dei tempi di sospensione), in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali ed in accordo con il Ministero della sanità.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
FUMAGALLI CARULLI

(19 febbraio 2001)

CAMERINI, DI ORIO, BETTONI BRANDANI, RUSSO, BERNASCONI, MASCIONI, PARDINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

le associazioni di utenti, familiari e cittadini attive nell'ambito della promozione della salute mentale e della difesa dei diritti delle persone affette da disturbo mentale hanno posto la questione della qualità e dell'accessibilità alla cura delle persone affette da disturbi mentali severi e in sedi diverse hanno più volte fatto specifiche richieste alle amministrazioni locali, regionali e al Ministero della sanità;

le associazioni, anche sostenute da vasti settori delle associazioni professionali, chiedono che siano operative le strutture dei dipartimenti di salute mentale in ogni area sanitaria locale e che vengano attivati su tutto il territorio nazionale centri aperti per 24 ore al giorno e per 7 giorni alla settimana, come si è realizzato in non poche realtà regionali con conseguenti successi sul piano terapeutico e con soddisfazione di familiari, cittadini e amministratori;

provvedimenti nel campo della cura e della riabilitazione dei disturbi mentali interessano una larga fascia di popolazione (almeno il 3% della popolazione soffre di disturbi mentali e i nuclei e i contesti sociali coinvolti sopportano un carico rilevante e ammonta a circa 700.000 il numero di persone affette da disturbi schizofrenici e di conseguenza almeno 2 milioni sono i familiari a vario titolo coinvolti);

considerata l'assoluta necessità di costruire nella comunità dei programmi terapeutici riabilitativi che richiedono risorse e tempi medi o lunghi per raggiungere esiti positivi e ridurre i danni relativi alle mancate risposte e ai fenomeni di desocializzazione connessi al disturbo mentale severo e mal curato;

considerata inoltre la disuguaglianza che si riscontra, nelle differenti regioni, nei livelli di assistenza e nelle modalità di organizzazione dei servizi e la disomogeneità delle forme di finanziamento, tanto da poter affermare che i diritti alla cura, garantiti dalle leggi, sono accessibili in alcune regioni ma completamente disattesi in altre,

gli interroganti chiedono di sapere:

come si intenda rispondere alla richiesta relativa alla destinazione dei beni degli ex ospedali psichiatrici e alla destinazione di appositi finanziamenti vincolati per i progetti di salute mentale;

quale sia lo stato attuale di realizzazione del progetto obiettivo Salute mentale e in particolare come siano stati attivati i servizi di salu-

te mentale, appropriati per qualità e quantità ed equamente diffusi negli ambiti regionali;

se si intenda intervenire con strumenti incentivanti o penalizzanti (analoghi a quelli già attivati in occasione della chiusura degli ospedali psichiatrici), per determinare a livello regionale la rispondenza alle linee legislative nazionali e alle linee guida nazionali e internazionali;

se si intenda promuovere l'attivazione, su tutto il territorio nazionale, di centri di salute mentale equamente diffusi e aperti 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana;

se non si intenda avviare un'indagine nazionale sulla appropriatezza degli interventi operati, nel territorio nazionale, nei servizi ospedalieri psichiatrici di diagnosi e cura, ricordando inoltre che il dettato di legge prevede di non superare i 16 posti-letto in ciascuno di questi servizi e che tale indicazione risulta frequentemente non rispettata;

quali siano le iniziative in corso, di concerto con il Ministero della giustizia, in ordine alla necessità di procedere al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

(4-21309)

(17 novembre 2000)

RISPOSTA. - Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, «... i beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi sono destinati dall'unità sanitaria locale alla produzione di reddito, attraverso la vendita anche parziale degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici. I redditi prodotti sono utilizzati per interventi nel settore psichiatrico».

È attualmente in corso una verifica per stabilire lo stato di applicazione di tale legge ed i risultati raggiunti.

Per quanto riguarda lo stato di realizzazione del progetto-obiettivo salute mentale, si precisa che, alla data del 31 marzo 1998, erano presenti sul territorio nazionale:

695 centri di salute mentale, pari ad un tasso di 1,81 ogni 150.000 abitanti. Di questi, 333 avevano un orario di apertura inferiore alle 12 ore, 362 superiore o uguale. Tutte le regioni possedevano tassi superiori allo *standard*. Il tasso più alto era quello del Friuli-Venezia Giulia (3,29), seguito da quello dell'Umbria (2,35), del Piemonte e della provincia autonoma di Trento (2,25); i tassi più bassi appartenevano alla Sicilia (1,09), alle Marche e alla Basilicata (1,23). Al 31 marzo 1998 in Molise i centri di salute mentale dovevano ancora essere formalmente istituiti;

469 centri diurni, pari ad un tasso di 1,26. I tassi regionali più alti appartenevano al Molise (5,44), al Friuli-Venezia Giulia (3,16) e alla Toscana (2,26). Alla data sopraindicata la Valle d'Aosta, la Basilicata e la Calabria erano sprovviste di tali strutture;

day-hospital: al momento della ricognizione i posti letto in *day-hospital* erano complessivamente 942, con un tasso pari a 0,16, valore

inferiore a quello *standard* previsto sia a livello nazionale che regionale;

317 servizi psichiatrici di diagnosi e cura con 4.045 posti-letto, pari ad un tasso posti-letto di 0,71 – valore inferiore allo *standard*. Tale tasso risultava al di sopra dello *standard* solamente per la Valle d'Aosta (1,76), le province autonome di Trento e Bolzano, il Veneto, la Liguria, le Marche e il Molise;

strutture residenziali: su tali strutture i dati sono stati aggiornati da una ricerca curata dall'Istituto superiore di sanità (indagine Progres) che ha recensito, nel giugno 2000, 1374 strutture residenziali dotate di 17.343 posti-letto, pari ad un tasso di 3,02, valore tre volte più alto dello *standard*.

È in corso di realizzazione un sistema informativo psichiatrico nazionale interno ai «flussi informativi» sanitari che, una volta a regime, dovrebbe consentire una valutazione costante della qualità delle strutture e delle attività del dipartimento di salute mentale.

Si precisa, altresì, che le previsioni normative non escludono l'attivazione di centri di salute mentale aperti 24 ore (come da progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale» 1998-2000).

Infine, si rammenta che la problematica inerente al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è affrontata dalle proposte di legge sull'argomento in discussione in seno al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

FUMAGALLI CARULLI

(19 febbraio 2001)

CASTELLI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che ogni anno il Parlamento è chiamato a votare la legge concernente il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario precedente;

che nell'articolato di legge sono riportati, tra gli altri, i dati relativi agli incassi ed ai pagamenti totali in conto competenza e residui del conto del bilancio dello Stato;

che la composizione dettagliata di tali voci è esplicitata nella relazione e nelle tabelle allegate al disegno di legge presentato dal Ministro del tesoro al Parlamento, che riporta i risultati delle entrate e delle spese complessive suddivise per titoli, nonché l'analisi economica delle entrate e delle spese finali (ovvero senza le operazioni di accensione e rimborso prestiti), l'analisi funzionale delle spese finali ed infine i risultati differenziali che rilevano, nella stessa relazione, ai fini della valutazione del Ministro sul processo di risanamento della finanza statale in corso;

che ogni primavera il Ministro del tesoro presenta la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno in corso e la situazione di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente;

che in tale documento sono riportati per il triennio precedente anche i quadri di costruzione dei conti consolidati di cassa del settore pubblico, riportanti gli incassi ed i pagamenti relativi ad operazioni finali nonché i rispettivi risultati differenziali che rilevano, nella stessa relazione, ai fini della valutazione del Ministro sul contributo dei vari settori del comparto pubblico al processo di risanamento della finanza pubblica in corso;

che, in particolare, tra i quadri di costruzione viene riportato il conto consolidato di cassa del settore statale, le cui risultanze derivano dalla sommatoria delle gestioni di bilancio e di tesoreria, delle quali è dato ampio dettaglio in specifiche appendici ed allegati;

che nella premessa alla relazione è altresì riportato il conto economico delle amministrazioni pubbliche, i cui risultati differenziali rappresentano i dati ufficiali rilevanti in sede europea ai fini della valutazione di convergenza prevista dal Trattato di Maastricht;

che di tale relevantissimo documento contabile, all'interno della relazione, non è dato di conoscere la fonte, né è riportato alcun elemento di costruzione relativo ai diversi comparti della pubblica amministrazione, ovvero che ne consenta il collegamento al conto consolidato di cassa del settore pubblico;

rilevato:

che i valori omogenei che compaiono nei diversi documenti ovvero negli stessi documenti redatti in periodi diversi appaiono tra loro generalmente discordanti e molto spesso contraddittori, suscitando gravi perplessità in ordine alla veridicità dei conti pubblici ed alla credibilità dello Stato italiano in materia economico-finanziaria;

che nei documenti non sono indicate spiegazioni di ordine tecnico per l'eventuale interpretazione di dette discrepanze, che possano consentire una lettura ed una valutazione univoca dei risultati, con grave difetto rispetto ai fondamentali principi di chiarezza e di trasparenza;

che, a puro titolo di esempio, nel 1997 i pagamenti correnti dello Stato per interessi passivi sono indicati nei seguenti importi:

considerando il bilancio dello Stato:

191.470 miliardi di lire: nella presentazione dell'allora ministro Ciampi al rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, approvato dal Parlamento con legge n. 385 del 3 novembre 1998;

193.506 miliardi di lire: interessi, al lordo di retrocessioni, dietimi e swap pari a 103.331 miliardi, nell'analisi economica dei pagamenti del bilancio statale - Cat. VI - Allegato A/3 della relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2000 e situazione di cassa al 31 dicembre 1999 presentata alla Presidenza dall'allora ministro Amato il 4 aprile scorso ed anche nella

precedente del 18 marzo 1999 presentata dall'allora ministro Ciampi;

183.175 miliardi di lire: interessi netti nella analisi dei pagamenti del bilancio dello Stato - Tabella 6A allegata alle stesse relazioni;

consolidando la gestione di bilancio e di tesoreria:

177.317 miliardi di lire: nel conto consolidato di cassa del settore statale - Tabella 3 della Relazione del ministro Amato;

176.818 miliardi di lire: nello stesso conto, nella stessa tabella 3 dell'analoga relazione presentata un anno prima dal ministro Ciampi.

Aggiungendo anche gli altri settori della pubblica amministrazione, troviamo che nel 1997 la spesa pubblica corrente per interessi ammonta a:

181.287 miliardi di lire: nel conto consolidato di cassa del settore pubblico - Tab. 2 della relazione di Amato;

180.847 miliardi di lire: nello stesso conto, nella stessa tabella dell'analoga relazione di Ciampi;

186.509 miliardi di lire: nel conto economico delle amministrazioni pubbliche, rilevante ai fini della convergenza europea, nella premessa della relazione di Amato del 4 aprile 2000;

179.358 miliardi di lire: nel conto economico delle amministrazioni pubbliche, rilevante ai fini della convergenza europea - Tabella 1 della relazione di Ciampi del 18 marzo 1999;

che non è data alcuna giustificazione tecnica delle discrepanze tra i valori del bilancio dello Stato riportati nel rendiconto generale e nella relazione di cassa, né della modifica degli importi - consolidati di cassa (bilancio - tesoreria) ed economici - iscritti nella relazione di cassa da un anno all'altro;

che l'analisi della gestione tesoreria - appendice B della relazione di cassa - non consente di ricostruire il passaggio dai singoli importi del bilancio dello Stato a quelli inseriti nel conto consolidato di cassa del settore statale; nulla è detto sull'origine dei dati riportati nel conto economico delle amministrazioni pubbliche e sulle loro eventuali relazioni con quelli del conto consolidato di cassa del settore pubblico;

che, effettuando gli opportuni raffronti, si dimostra una confusione analoga per la quasi totalità delle voci contabili di entrata e di spesa, anche con riferimento ad altri esercizi;

che alcuni risultati differenziali presentano discrepanze quanto meno sospette; in particolare, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, altrimenti detto *deficit*, il cui rapporto percentuale rispetto al prodotto interno lordo è rilevante ai fini della valutazione di convergenza prevista dal Trattato di Maastricht, è stato nel 1997 pari a:

53.718 miliardi di lire: nel conto economico delle amministrazioni pubbliche riportato nella relazione di Amato del 4 aprile 2000;

52.266 miliardi di lire: nel conto economico delle amministrazioni pubbliche riportato nella relazione di Ciampi del 18 marzo 1999;

che tuttavia, in entrambi i casi, coincide l'incidenza percentuale rispetto al prodotto interno lordo, indicata nel 2,7 per cento, dal momento che – stranamente – anche l'ammontare del prodotto interno lordo (valore nominale) 1997 varia ed è pari a: 1.983.850 miliardi di lire nella relazione di Amato della primavera 2000 e a 1.939.875 miliardi di lire nella relazione di Ciampi della primavera 1999;

che la stessa relazione al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, presentata alla Camera il 30 giugno 1998, nel periodo appena antecedente l'ingresso del Paese nell'Unione monetaria europea, si apriva con l'entusiastica enunciazione del rapporto deficit-prodotto interno lordo al 2,7 per cento;

che il suddetto risultato ricorre costante ed invariato nelle relazioni dei Ministri succedutisi, benchè negli anni mutino addirittura addendi e fattori, ma resta di indefinita attribuzione all'interno di tutti i documenti e privo di fondamenti contabili certi agli atti del Parlamento; riscontrato:

che la lamentata mancanza di trasparenza dei conti pubblici trova conferma anche all'interno del *dossier* del servizio studi della Camera dei deputati «Relazione trimestrale di cassa: situazione al 31 dicembre 1999 e stime per il 2000 – Analisi degli istituti di ricerca»;

che nella nota introduttiva si legge testualmente: la RTC non reca inoltre una tavola di raccordo tra fabbisogno del settore statale o del settore pubblico e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione insieme ad una nota sulla metodologia utilizzata per la costruzione del conto delle pubbliche amministrazioni;

che nella premessa alla nota di commento redatta dal CER (Centro Europa Ricerche) si legge inoltre: ... si deve però rilevare che la RTC resta un documento largamente indecifrabile per i non addetti ai lavori (ma non solo); e, per molti aspetti, con una tendenza verso una maggiore mancanza di trasparenza. Numerose sono, sotto questo aspetto, le incongruenze e le lacune informative. Si deve innanzitutto ribadire come non sia stato a tutt'oggi attuato alcuno degli indirizzi di revisione della RTC che il Parlamento aveva definito già all'inizio dello scorso anno. Così, non vi è stato alcun progresso nella direzione di una ricostruzione dei conti del settore statale, in grado di integrare la gestione di bilancio dello Stato con la gestione di tesoreria, al netto della gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti. Ciò riduce notevolmente la significatività delle informazioni, rese separatamente e con schemi di presentazione difformi, su incassi e pagamenti del bilancio statale e sulle principali gestioni di tesoreria. Il rilievo appare tanto più opportuno, in quanto negli ultimi anni la manovra di bilancio è stata centrata proprio su un complesso di norme intese a controllare e a programmare l'evoluzione congiunta delle due menzionate componenti. Limitatamente al bilancio dello Stato, si osserva una moltiplicazione ingiustificata di

«versioni» dei prospetti relativi a consuntivi e previsioni, senza che siano rese disponibili le indispensabili informazioni circa i criteri di costruzione e di raccordo. Particolarmente fastidiosa appare la prospettazione di conti costruiti «al netto di...» anche in questo caso senza che sia dato compiutamente conto delle diverse motivazioni che hanno indotto a depurare il rendiconto dello Stato di partite di entrata e di spesa di dimensioni ormai rilevantissime e di natura affatto disomogenea...;

appreso:

che da informazioni assunte in via informale in ambienti ministeriali il conto economico delle amministrazioni pubbliche, rilevante in sede europea ai fini della valutazione di convergenza prevista dal Trattato di Maastricht, non sarebbe redatto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, bensì dall'ISTAT, sulla base dei documenti contabili che lo stesso Istituto raccoglierebbe da vari settori ed enti della pubblica amministrazione;

che la tabella riportata nella relazione Amato del 4 aprile 2000 sarebbe stata scaricata dal sito internet dell'Istat;

che il Ministero del tesoro e la Ragioneria generale dello Stato non disporrebbero neppure delle fonti documentali e dei quadri di costruzione da cui deriva il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e tali documenti, nel caso, dovrebbero essere richiesti direttamente all'Istituto nazionale di statistica;

che i bilanci dei vari comparti della pubblica amministrazione pervenirebbero all'Istat con ritardo di anni rispetto alla chiusura dei relativi esercizi;

che a tutt'oggi l'ISTAT non disporrebbe dei dati consuntivi degli enti locali per il 1997, in quanto il Ministero dell'interno, a causa dell'applicazione parziale dei modelli di bilancio previsti dal nuovo ordinamento contabile e finanziario degli enti locali a partire da tale esercizio, starebbe ancora ultimando la fase di integrazione ed immissione in banca dati dei certificati del conto consuntivo e del conto di bilancio di comuni e province per il 1997; per questo settore gli ultimi consuntivi rilevati e riclassificati dall'Istituto nazionale di statistica risalirebbero al 1996;

che l'ultima pubblicazione dell'Istat che rileva i bilanci consuntivi delle regioni e delle province autonome riguarda l'esercizio finanziario 1997 e non contiene i dati relativi alla regione Puglia, il cui consuntivo è stato approvato successivamente, e alla regione Campania, il cui consuntivo 1997 non risulta a tutt'oggi approvato dal consiglio regionale;

che i conti economici delle pubbliche amministrazioni verrebbero progressivamente rettificati e modificati, in occasione di aggiornamenti dei dati disponibili e per effetto di processi di revisione tecnica e modifica del sistema contabile di riferimento,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali motivazioni sussistano all'origine delle suddette discordanze e rettifiche tra i documenti contabili da un anno all'altro;

se e quali dati di bilancio, consolidati di cassa ed economici a partire dall'esercizio 1996, possano ritenersi acquisiti, veri e certi in via definitiva e quali debbano considerarsi provvisori e passibili di successive modificazioni, specificando il margine attuale di errori ed approssimazione di ciascuno di essi;

se e quali relazioni sussistano tra il conto consolidato di cassa ed il conto economico delle amministrazioni pubbliche;

quale sia il quadro di costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

per quale ragione queste informazioni necessarie alla chiarezza e trasparenza dei conti pubblici non vengano fornite all'interno delle relazioni dei Ministri;

se esista una scadenza e, in caso contrario, a quanto ammonti il ritardo massimo in anni dalla chiusura di un esercizio finanziario entro cui possano essere notificati i rendiconti dello Stato e della pubblica amministrazione, nonchè il conto economico delle pubbliche amministrazioni ed il conseguente risultato deficit-PIL rilevante in sede europea;

se e quali sanzioni o responsabilità per falso in bilancio, analogamente a quanto previsto per i soggetti di diritto privato, siano previste con riferimento ai conti dello Stato e della pubblica amministrazione;

chi risponda della veridicità dei rendiconti generali dello Stato e delle situazioni di cassa;

per quale ragione non sia mai stata citata nelle relazioni ministeriali la fonte del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

se le informazioni assunte circa la predisposizione del conto economico delle amministrazioni pubbliche da parte dell'Istat corrispondano a verità;

quali siano i presupposti di ordine giuridico e tecnico sulla cui base l'Istat predisporre per lo Stato italiano i documenti contabili ufficiali rilevanti ai fini della valutazione di convergenza da parte dell'Unione Europea;

di quali strumenti di verifica e controllo sui conti predisposti dall'Istat dispongano il Governo ed il Parlamento;

chi risponda della regolarità tecnica e contabile degli stessi documenti;

quale organo dello Stato deliberi il conto economico delle pubbliche amministrazioni ed i conseguenti risultati rilevanti ai fini della valutazione di convergenza;

se il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che appone la propria firma alla relazione contenente il conto economico delle amministrazioni pubbliche ed il Governo rispondano della veridicità dei dati e dei parametri in essa contenuti rilevanti in sede europea ai fini della valutazione di convergenza prevista dal Trattato di Maastricht;

che attendibilità abbiano i dati ed i parametri forniti all'Unione Europea allorché siano oggetto di ripetute e progressive correzioni;

quale attendibilità abbiano, alla luce di questi fatti, le valutazioni del Ministro del tesoro sul processo di risanamento della finanza pubblica inserite nelle relazioni trimestrali ed annuali di cassa, soprattutto per quanto riguarda i dati più recenti;

in particolare, su quali basi il Ministro fondi le proprie argomentazioni circa il contributo dei diversi settori della pubblica amministrazione alla convergenza, posto che non è dato neppure di conoscere il quadro di costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

con quale sicurezza, alla luce delle suddette constatazioni, il Ministro possa supportare i suoi tempestivi giudizi sull'andamento attuale dei vari comparti della pubblica amministrazione;

se e quali iniziative il Ministro intenda porre in essere per garantire l'attendibilità e la trasparenza dei conti pubblici in sede nazionale ed internazionale.

(19969)

(7 luglio 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'attendibilità e la trasparenza dei conti pubblici in sede nazionale ed internazionale.

Al riguardo, premesso che a diversi comparti di riferimento (bilancio dello Stato, conti consolidati del settore statale e del settore pubblico, conto economico della pubblica amministrazione) non possono che corrispondere valori diversi di qualsiasi aggregato che non sia di esclusivo riferimento a uno specifico comparto, si fa presente, in linea generale, che i dati comunicati al Parlamento con i vari documenti di finanza pubblica derivano da rilevazioni ed elaborazioni, in alcuni casi anche stimate, operate sulla base delle più aggiornate informazioni che è possibile trarre o da sistemi informativi di diretto dominio dell'amministrazione centrale o da comunicazioni di dati assunte con diverse modalità da vari enti prima della redazione da parte degli stessi delle rendicontazioni ufficiali. È pressochè inevitabile che l'acquisizione dei consuntivi definitivi porti a rettifiche delle informazioni assunte in via provvisoria. In alcuni casi, le rettifiche possono trarre origine da riclassificazioni dei diversi capitoli di bilancio e modifica delle metodologie di aggregazione dei dati, mentre le discordanze tra importi di uno stesso aggregato di spesa o di entrata esposti nel medesimo documento sono in genere legate all'opportunità di depurare, ai fini di una più significativa analisi, i valori «lordi» di un determinato aggregato da fattori, per lo più contabili, che si riflettono in misura anomala nei periodi a raffronto (di tali depurazioni in genere si dà conto nell'analisi delle tabelle in cui i valori depurati sono esposti). In altri casi le rettifiche possono essere originate da revisione delle metodologie di costruzione dei conti come nel caso di passaggio dal SEC 1979 al SEC 1995.

I dati elementari di cassa relativi al bilancio dello Stato, finora, pubblicati nelle relazioni trimestrali possono ritenersi definitivi fino al 1998 e passibili di qualche modifica per il 1999 sulla base del rendiconto presentato in Parlamento alla fine dello scorso mese di giugno. Nell'analisi degli stessi dati potranno tuttavia evidenziarsi discordanze anche rilevanti ove gli stessi fossero riclassificati in termini omogenei alla nuova codifica adottata a decorrere dal 2000.

Modifiche più rilevanti potrebbero aversi, specie con riferimento al 1999, per i dati del settore statale, e di conseguenza per quelli del settore pubblico, in quanto finora sono stati elaborati i dati pubblicati, sia per le operazioni della cosiddetta gestione di tesoreria, sia per quelli riferiti ai diversi comparti del settore pubblico, con il ricorso a criteri di stima, specie per la ripartizione di flussi indistinti di dimensioni anche rilevanti (quote del gettito riscosso con versamento unificato da ripartire tramite le strutture di gestione del Ministero delle finanze, saldo delle operazioni svolte tramite il sistema postale e non ancora rendicontate alla fine dell'esercizio, incassi e pagamenti operati in assenza di titolo dai tesorieri degli enti locali). Ancora più rilevante può essere la provvisorietà dei dati dei conti economici della pubblica amministrazione posto che gli stessi, giusta le regole del SEC 1995, si basano per alcuni aggregati su dati di competenza la cui disponibilità è meno tempestiva dei corrispondenti valori di cassa.

Le relazioni tra i diversi conti consolidati di cassa e tra questi e il conto economico delle amministrazioni pubbliche sono alquanto complesse risultando notevolmente diverse le dimensioni dei comparti (non sono, ad esempio, considerate amministrazioni pubbliche le imprese con un rapporto introiti propri/costi superiore al 50 per cento), la tipologia delle operazioni prese in considerazione (nel conto delle amministrazioni pubbliche non hanno rilievo le partite finanziarie e l'impiego dei fondi comunitari e si prescindono da regolazioni di debiti pregressi e da introiti originati da privatizzazioni, per i trasferimenti alle imprese pubbliche e all'Unione europea assumono rilievo i trasferimenti dello Stato e si prescindono da eventuali variazioni delle correlate giacenze di tesoreria) e la fase di rilevazione delle operazioni medesime (per alcuni flussi di entrata e spesa del conto delle amministrazioni pubbliche assume rilievo il dato di competenza in luogo di quello di cassa).

In relazione a quanto sopra esposto si fa presente, in linea generale, che in presenza di modifiche alla metodologia di costruzione dei vari conti sono fornite le relative indicazioni e si rappresenta che nelle relazioni infrannuali, non risultando ancora disponibili elaborazioni di conti trimestrali delle pubbliche amministrazioni, viene sempre pubblicata una tabella di sintesi del passaggio dal fabbisogno del settore pubblico all'indebitamento delle pubbliche amministrazioni.

Pur non escludendo, in via pregiudiziale, per il futuro una più dettagliata analisi delle divergenze tra i più significativi aggregati dei diversi conti, senza dubbio doverosa nel caso di modifiche metodologiche, si esprime l'avviso che la pubblicazione di una puntuale nota metodolo-

gica di elaborazione dei diversi conti da riportare in ciascuna relazione esuli dall'oggetto di un ricorrente rapporto trimestrale che dovrebbe dare per acquisita la conoscenza della natura dei valori indicati.

I termini di scadenza previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dei bilanci da parte dello Stato e dei vari enti pubblici sono diversificati: 30 giugno per l'invio al Parlamento del rendiconto del bilancio statale, 30 aprile per gli enti indicati dalla legge n. 70 del 1975, 30 giugno per i comuni, 31 luglio per i principali enti previdenziali quali l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL. Per la regione, fino allo scorso anno la vigente legge contabile n. 335 del 1976 non recava un termine per l'approvazione dei rendiconti consuntivi: il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, emanato ai sensi della legge delega n. 208 del 1999, ha fissato tale termine al 30 giugno.

Per i conto delle amministrazioni pubbliche è prevista la comunicazione all'Unione europea, entro il 1° marzo, dei disavanzi per il quadriennio precedente (stimato per l'ultimo anno), con eventuali rettifiche entro il 1° settembre della stima relativa al disavanzo dell'anno precedente; entro la medesima data del 1° marzo è prevista la comunicazione della stima del disavanzo per l'anno in corso.

Invero per i vari enti pubblici tali termini non sempre vengono rispettati. Si fa presente, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, gli enti devono, comunque, trasmettere entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre elementi informativi sui flussi di cassa realizzati a tutto il trimestre medesimo. Tali informazioni, acquisite in via ordinaria con percentuali superiori al 90 per cento, rivestono per l'anno in corso carattere di provvisorietà e, quindi, sono suscettibili di rettifiche. Sulla base di tali elementi vengono elaborati i conti pubblicati nelle relazioni trimestrali di cassa e, da parte dell'Istat, viene stimata l'evoluzione in relazione ai dati definitivi risultanti da rendiconti già disponibili.

Per garantire la regolarità e l'omogeneità dei conti presentati dai vari paesi e verificarne la coerenza con gli obiettivi assunti in sede di patti di stabilità e crescita è stata riservata agli istituti nazionali di statistica la competenza per la certificazione consuntiva dei conti delle amministrazioni pubbliche: tali conti sono elaborati secondo regole e metodologie codificate nel Sistema europeo di contabilità (SEC 1995) in linea con i chiarimenti interpretativi e le direttive emanate dall'Eurostat. Sulla base delle stesse regole da parte del Governo e istituti di ricerca sono formulate valutazioni previsionali di tali conti in relazione alle informazioni disponibili di ordine finanziario e macroeconomico.

Si ritiene, comunque, infondata l'ipotesi che nelle inevitabili rettifiche, che a volte è necessario apportare ai conti già pubblicati, possano celarsi situazioni di falso in bilancio: tali rettifiche, infatti, trovano in linea generale origine dalla provvisorietà più o meno ampia per i diversi settori dei dati disponibili e, in alcuni casi, anche dalla revisione dei criteri di contabilizzazione disposti a livello europeo.

Si sottolinea, infine, con riferimento ai conti delle amministrazioni pubbliche che gli stessi sono in ogni caso soggetti al potere di verifica da parte del precitato organismo comunitario (Eurostat).

*Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*

VISCO

(20 febbraio 2001)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la legge 19 luglio 2000, n. 203, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2000, stabilisce l'erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe C a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta;

che la succitata legge costituisce sicuramente azione meritoria nei confronti degli invalidi di guerra;

che grave lesione si è però operata nei confronti degli invalidi per Servizio istituzionale, per legge parificati agli invalidi di guerra (legge n. 539 del 15 luglio 1950, legge n. 474 del 3 aprile 1958, nonché decisione del Consiglio di Stato n. 10 che sancisce «equiparazione precisa e duratura fra mutilati per servizio e mutilati di guerra»),

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza estendendo il riconoscimento del beneficio previsto dalla legge n. 203 del 19 luglio 2000 anche agli invalidi per Servizio istituzionale, nel pieno rispetto delle leggi di parificazione vigenti.

(4-21161)

(9 novembre 2000)

RISPOSTA. – La legge 19 luglio 2000, n. 203, che garantisce l'erogazione dei farmaci classificati nella fascia C prevista dalla legge n. 537 del 1993 agli invalidi di guerra, è di iniziativa parlamentare e su di essa il Governo non ha espresso parere contrario solo in considerazione del numero estremamente ridotto dei beneficiari e del limitato impegno finanziario che ne consegue.

D'altro canto, la stessa formulazione della legge 19 luglio 2000, n. 203, non consente interpretazioni estensive volte a riconoscere il beneficio della gratuità dei medicinali di classe C anche agli invalidi per servizio.

Questo Ministero non è a conoscenza di iniziative che vadano in tale direzione; comunque, queste ultime dovrebbero essere supportate da adeguata copertura finanziaria, atteso che lo stanziamento attualmente

previsto dalla legge n. 203 del 2000 è rapportato al numero dei soli invalidi di guerra.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

LABATE

(21 febbraio 2001)

CURTO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in data 7 ottobre 2000 il «Quotidiano» di Lecce pubblicava un servizio relativo alla tragedia avvenuta nelle acque di Castro (Lecce) nel corso della quale perdevano la vita i finanzieri Daniele Zoccola e Salvatore De Rosa, del quale, ancora oggi, non è stato possibile recuperare il corpo;

che nel servizio si dava notizia di un esposto depositato presso la procura della Repubblica di Lecce da parte dei diretti congiunti del povero De Rosa col quale esposto si avanzava l'ipotesi secondo cui il gommone sul quale si trovavano i finanzieri non era pronto per quella operazione poichè si trattava di imbarcazione sequestrata ad alcuni scafisti albanesi, ancora sprovvista di elementari norme di sicurezza ma comunque approntata molto celermente «per essere mostrato insieme con il resto della flottiglia, ai commissari antimafia in visita nel Salento»,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover riferire in Parlamento circa le notizie riportate dal giornale salentino oggetto dell'esposto dei familiari del De Rosa, nonché sullo stato delle ricerche del corpo dello sfortunato finanziere.

(4-20735)

(11 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, relativamente alla tragedia avvenuta nelle acque di Castro (Lecce), nella quale hanno perso la vita i finanzieri Daniele Zoccola e Salvatore De Rosa, ha chiesto chiarimenti in merito ad alcune notizie, pubblicate da un organo di stampa locale, secondo le quali in quell'occasione sarebbe stato utilizzato un gommone sprovvisto delle «elementari norme di sicurezza».

Al riguardo, il comando generale della Guardia di finanza ha comunicato che il gommone (B.S.O. 216) coinvolto nell'incidente era entrato nel quadro del naviglio del Corpo in data 30 marzo 2000, mentre le dotazioni di sicurezza previste, indispensabili per l'iscrizione nel predetto quadro, erano state consegnate il 23 marzo 2000.

Successivamente, il 6 giugno 2000, a causa dell'anomalo funzionamento di due motori (sui tre complessivi), il gommone di cui trattasi è stato posto in stato di avaria e rimesso in efficienza il 20 luglio 2000 in seguito a specifici lavori eseguiti da una ditta privata di Otranto.

Pertanto, soltanto «per una mera coincidenza» il mezzo è stato approntato, dopo l'esito positivo delle prove di collaudo a mare, nella stessa data prevista per la visita ad Otranto della Commissione parlamentare antimafia.

Relativamente all'attività di ricerca dei corpi dei finanzieri dispersi, il predetto comando generale ha evidenziato che la stessa è stata immediatamente intrapresa e coordinata, in un primo tempo, dalla capitaneria di porto e, successivamente, dalla Marina militare e dalla Guardia di finanza. Per detta ricerca sono state impiegate, oltre ad unità navali del Corpo, anche unità della capitaneria, dei carabinieri, della polizia di Stato nonché navi cacciamine della Marina militare.

Le ricerche subacquee sono state operate, oltre che da sommozzatori del Corpo, da personale di nuclei subacquei della Marina militare, della capitaneria di porto, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, anche con l'impiego di veicoli filoguidati con telecamera per la ricerca in profondità.

È stato richiesto, altresì, l'intervento di motopescherecci delle marinerie di Otranto, Castro e Santa Maria di Leuca, che hanno preso parte alle ricerche secondo aree definite, ed è stato appositamente noleggiato dal Corpo un peschereccio.

Complessivamente, l'impiego dei mezzi utilizzati per l'attività di ricerca, al 30 gennaio 2001, si può così sintetizzare:

missioni unità navali Guardia di finanza	517
missioni unità aeree Guardia di finanza	97
missioni unità di altri Corpi-forze di polizia	182
ore di immersione totali	858

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(22 febbraio 2001)

DI PIETRO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che:

il mondo delle professioni contabili è oggi rappresentato dagli ordini dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro e dall'associazione dei consulenti tributari italiani;

dal quarto rapporto di monitoraggio del CNEL risultano essere 25.200 i consulenti tributari, realtà quindi tutt'altro che marginale, organizzati in quattro associazioni professionali, ANCOT, ANCIT, INT, LAPET, che svolgono la propria attività professionale con il codice IVA 7412/c;

detti consulenti hanno l'obbligo di iscriversi presso la gestione speciale professionisti istituita presso l'INPS con legge n. 335 del 1995;

le quattro associazioni di consulenti tributari italiani, oltre ad essere state inserite, previa verifica di determinati requisiti, nella consulta delle professioni istituita presso il CNEL, hanno sottoscritto con l'INPS

(ottobre 1999) una convenzione per la redazione dei RED dei pensionati italiani e un protocollo di intesa in base al quale i propri associati possono accedere a tutte le agenzie INPS d'Italia per rappresentare i propri clienti; hanno definito con la dirigenza dell'INAIL un protocollo di intesa che consente agli associati l'accesso a tutti gli uffici INAIL d'Italia al fine di rappresentare le proprie aziende;

i soggetti iscritti alla CCIAA al 30 settembre 1993 sono un'esigua minoranza (circa 1.500) rispetto alla totalità degli associati delle quattro associazioni dei consulenti tributari italiani;

i soggetti abilitati alla trasmissione telematica sono: dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari iscritti alla camera di commercio al 30 settembre 1993 in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o giurisprudenza o del diploma di ragioniere;

i consulenti tributari italiani stanno subendo una profonda ingiustizia in quanto non sono stati inseriti tra i soggetti abilitati a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti descritti, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ricondurre ad equità una tanto palese discriminazione;

se e quale soluzione il Ministro intenda adottare, in riferimento anche alla normativa vigente (articolo 3 del decreto direttoriale del 18 febbraio 1999 a firma del direttore generale Romano), nei confronti della richiesta sottoscritta dalle quattro associazioni già citate, per l'inserimento dei propri iscritti tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica.

(4-20776)

(12 ottobre 2000)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, premesso che i consulenti tributari starebbero subendo una profonda ingiustizia in quanto non sono stati inseriti tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, ravvisa l'opportunità che venga eliminata tale discriminazione.

Al riguardo si ricorda che il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ha individuato i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542).

In particolare, ai fini della presentazione delle dichiarazioni dei redditi si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Successivamente con il decreto direttoriale 18 febbraio 1999, e con il decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 2000, sono stati individuati altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, in quanto risultanti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Ciò posto, appare chiaro che i consulenti tributari, indipendentemente dalle attività che gli stessi svolgono nei confronti dei propri clienti e delle convenzioni stipulate con l'INPS, l'INAIL ed eventuali altri enti, non sono compresi tra i soggetti ammessi alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Tuttavia, essendo interesse dell'amministrazione finanziaria consentire e facilitare l'invio telematico delle dichiarazioni, si sta valutando l'opportunità di estendere tale modalità di invio anche ad altre categorie di soggetti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in grado di offrire adeguate garanzie in merito agli adempimenti che sono chiamate ad assolvere.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(22 febbraio 2001)

DI PIETRO. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che:

l'impresa di pulizie «Pulinova» di Castiglione d'Adda (Lodi) a conduzione familiare presta, da anni, i propri servizi presso l'Ufficio del Territorio di Lodi, che comprende, tra l'altro, la Conservatoria e la Sezione del Catasto Provinciale;

l'appalto in questione prevede, per il servizio prestato dalla ditta «Pulinova», che sia corrisposto da parte dell'Amministrazione pubblica committente il pagamento mensile delle spettanze;

nel periodo settembre-novembre 1999 e marzo-settembre 2000 tale Amministrazione non ha adempiuto al pagamento previsto dall'appalto, creando nelle casse dell'impresa di pulizie «Pulinova» un ammanco pari a lire 21.854.980;

in particolare la «Pulinova» ha acquisito attestazione del Ministero delle finanze – Dipartimento del Territorio – Ufficio del Territorio di Lodi, che con nota n. 31975 del 3 ottobre 2000, dichiara la propria posizione debitoria nei confronti della ditta di pulizie di Castiglione d'Adda, per prestazioni non pagate al 30 settembre 2000,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di fornire una soluzione in ordine alla questione in argomento, tenuto

conto che il mancato pagamento delle spettanze dovute ad una impresa di piccole dimensioni come la ditta «Pulinova», da parte dell'Ufficio Territoriale di Lodi, crea gravi ripercussioni sia occupazionali che di sopravvivenza stessa dell'azienda e considerato che sulla somma non percepita dalla predetta ditta sono stati effettuati regolari versamenti di tasse e contributi previdenziali.

(4-21118)

(8 novembre 2000)

RISPOSTA. – In merito alla problematica sollevata l'Agenzia del territorio ha riferito che la direzione compartimentale del territorio per la regione Lombardia, in data 16 dicembre 2000, ha emesso su apposito decreto di liquidazione l'ordinativo di pagamento n. 11, tratto sull'ordine di accreditamento n. 53, capitolo 3817, esercizio finanziario 2000, per l'ammontare complessivo di lire 24.248.530 a favore dell'impresa di pulizie Pulinova di Boccotti Isabella, regolarizzando, così, la situazione debitoria nei confronti dell'impresa medesima.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(22 febbraio 2001)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso che:

la signora Diana Maselli ha subito l'asportazione della parotide in quanto affetta da tumore maligno;

a causa della malattia è stata sottoposta a cobaltoterapia;

detta terapia ha causato gravi danni all'apparato dentario per la riparazione dei quali sono necessarie ingenti somme di denaro delle quali la signora non dispone;

l'attuale legislazione contempla il sostegno economico da parte della sanità pubblica per protesi, cure funzionali, estetiche ecc. per riparare i danni causati dalle terapie attualmente in uso per la cura di detta patologia;

la signora Maselli si è vista negare ogni tipo di sostegno pubblico,

si chiede di sapere:

se sia legalmente accettabile e moralmente condivisibile negare sostegno a chi versa in tale drammatica situazione;

se non sia compito primario delle Istituzioni pubbliche, in uno Stato di diritto, quale dovrebbe essere il nostro, prendersi cura delle fasce più deboli e disagiate di cittadini;

se e quali provvedimenti si intenda prendere per la risoluzione positiva del caso concreto.

(4-21205)

(13 novembre 2000)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione parlamentare in esame, occorre ricordare che l'erogazione di protesi e di apparecchi protesici dentari non rientra nei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale e, pertanto, la fornitura degli stessi è a carico dell'assistito.

Vengono garantite, invece, le cure odontoiatriche.

Del pari, non sono comprese nei livelli di assistenza le cure estetiche, né il Servizio sanitario nazionale può, in base a quanto previsto dalla legge n. 407 del 1990, fornire assistenza economica in forme non espressamente previste da leggi dello Stato.

Si fa presente, tuttavia, che con l'avvio dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, l'assistenza protesica potrà essere fornita in tal modo a condizioni più favorevoli di quelle attuali.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

LABATE

(21 febbraio 2001)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nell'agosto del 1999, come riportato dall'organo di stampa «Il Mattino» i consiglieri verdi di Napoli ed il loro portavoce signor Casimiro Monti attraverso un *videotape* degli alunni della scuola media statale «Lombardi» inviato per un concorso sulla tutela ambientale avevano mostrato un filmato dove si evidenziavano attività illegali fortemente dannose per l'assetto del territorio, per di più svolte sul suolo pubblico;

che gli abusi riguardavano la costruzione di una villa *bunker* con l'invasione di oltre 1.200 metri quadrati di suolo pubblico, trasformandoli in parte in deposito di materiale edile con annessi capannoni e uffici, in parte in discarica di materiali inerti; inoltre il costone tufaceo che si trovava alle spalle della villa veniva costantemente eroso da una attività di scavo abusiva, tutto accuratamente racchiuso da alte recinzioni;

che tale costruzione e le attività di ruspe e camion che scavavano il terreno circostante, oltre a minare l'equilibrio idrologico, hanno creato non pochi pregiudizi alla platea scolastica della scuola media statale «Lombardi»; gli alunni ed i docenti durante le lezioni non hanno mai potuto aprire le imposte dei finestroni per la polvere ed i miasmi sollevati dalle operazioni di scavo;

che tali attività di fatto hanno rallentato anche i lavori di un'altra costruenda scuola;

che i fatti risalenti all'anno scorso furono oggetto di una interrogazione del deputato e attualmente ministro Alfonso Pecoraro Scanio, inviata ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'interno;

che ad oggi, luglio 2000, nessun intervento è stato attivato dall'Amministrazione comunale che pure si era impegnata per il ripristino dello stato dei luoghi;

che emergono da questa vicenda responsabilità gravissime, riconducibili ad una evidente omissione su notizie di reato,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno indotto l'amministrazione comunale di Napoli a non ottemperare a quanto denunciato dal gruppo politico dei Verdi nell'agosto del 1999;

se non si intenda avviare le procedure legislative per imporre all'Amministrazione comunale di Napoli di disporre delle attuali procedure normative per la tutela del sito con relativo ripristino dello stato dei luoghi;

se non ricorrano gli estremi per perseguire gli amministratori e di altri per le evidenti omissioni.

(4-19950)

(6 luglio 2000)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite in ambito locale risulta che gli abusi edilizi riscontrati nel territorio del comune di Napoli e riferiti dall'onorevole interrogante sono stati, da tempo, oggetto di accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria competente che ha provveduto ad adottare le misure idonee per reprimere il cennato fenomeno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(19 febbraio 2001)

GERMANÀ. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che:

con il protocollo d'intesa siglato il 27 giugno 2000 tra l'Amministrazione finanziaria e le organizzazioni sindacali è stato concordato che l'Amministrazione corrisponda a ciascun dipendente in servizio una anticipazione di lire 3.000.000 lorde *pro capite*;

detta anticipazione comprende le competenze per tutti i trattamenti accessori spettanti al personale, previste nell'ambito del fondo unico per l'anno 1999;

al fine di permettere alle direzioni regionali di liquidare le spettanze in questione ciascun ufficio ha trasmesso l'elenco del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999, nel quale sono state evidenziate

le giornate di presenza nel periodo considerato 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999;

con i fondi messi a disposizione con il decreto ministeriale n. 163148 del 26 luglio 2000, nel corso dello scorso ottobre, sono stati liquidati circa lire 2.000.000 netti a ciascun dipendente sulla base della sola presenza nel mese di novembre;

considerato che:

l'Amministrazione finanziaria ha richiesto che fossero iniziate le contrattazioni locali con i sindacati al fine di determinare i funzionari titolari di particolari tipologie di lavoro e di responsabilità, quali reali destinatari del fondo unico di amministrazione 1999; ne deriva necessariamente che, mentre ad alcuni impiegati verrà attribuito un conguaglio, la gran parte del personale dovrà restituire tutta la somma impropriamente riscossa;

si verificherà certamente la spiacevole circostanza che mentre l'attuale Amministrazione ha attribuito le suddette competenze il futuro Governo ne debba richiedere la restituzione, con evidente danno di immagine per l'Amministrazione stessa;

induce stupore tale siffatta situazione in cui si attribuiscono competenze salariali per lavori specifici, senza prima averne fatto un consuntivo, a soggetti che possono anche non essere legittimati alla riscossione delle medesime,

si chiede di conoscere le ragioni che hanno indotto il Ministro in indirizzo ad elargire le anticipazioni di cui sopra che verranno certamente contestate dalla Corte dei conti. Per l'interrogante è evidente lo sconsiderato comportamento che, illudendo oggi il personale, pone le basi per un futuro scontento quando, esaurite le procedure di accertamento, la futura Amministrazione, sulla base dell'attuale normativa, sarà chiamata alla riscossione di quanto oggi indebitamente viene pagato.

(4-21539)

(11 dicembre 2000)

RISPOSTA. - In relazione alle anticipazioni sulle competenze accessorie corrisposte ai dipendenti del Ministero delle finanze nell'ambito del Fondo unico di amministrazione per l'anno 1999, l'onorevole interrogante chiede, in particolare, di conoscere quali siano state le ragioni che avrebbero portato l'Amministrazione finanziaria ad elargire tali anticipazioni senza prima verificare che i soggetti destinatari fossero legittimati a percepire tali somme.

Al riguardo, la competente Direzione generale del personale ha preliminarmente rilevato che il predetto Fondo unico di amministrazione, all'interno del quale confluiscono tutte le somme destinate al trattamento accessorio, è stato istituito con il contratto collettivo nazionale di lavoro delle qualifiche funzionali del comparto Ministeri, firmato il 16 febbraio 1999. Con tale contratto è stato previsto che per procedere al-

l'erogazione di dette somme fosse necessario concordare preventivamente i criteri con le organizzazioni sindacali.

Le modalità di utilizzazione del Fondo in parola sono state definite con l'accordo siglato il 16 febbraio 2000, che, una volta superati i controlli degli organismi competenti, è stato definitivamente sottoscritto in data 26 giugno 2000.

Con il protocollo d'intesa firmato il 21 giugno 2000 la delegazione trattante, nella considerazione che per l'applicazione delle modalità di utilizzazione del Fondo sulla base dell'accordo del 26 giugno 2000 sarebbero stati necessari tempi che avrebbero penalizzato i lavoratori, ha concordato di corrispondere a tutto il personale dell'amministrazione finanziaria un acconto di importo lordo, pari a lire 3.000.000, sul trattamento accessorio di cui al citato Fondo unico per l'anno 1999; somma da erogare a titolo di anticipazione e salvo conguaglio.

In sede di attuazione del protocollo di intesa, peraltro, l'amministrazione finanziaria ha prudenzialmente ritenuto di dover individuare ed analizzare le problematiche connesse a tutti quei casi in cui l'acconto pattuito fosse risultato superiore a quanto dovuto a titolo definitivo, avuto presente che un conguaglio negativo avrebbe potuto essere effettuato o mediante trattenuta sullo stipendio (sulla pensione in caso di eventuali cessazioni dal servizio) o mediante trattenuta sul trattamento accessorio dell'anno in riferimento.

La prima soluzione non è risultata assolutamente praticabile in quanto il Fondo unico di amministrazione e lo stipendio (o pensione) gravano su due diversi capitoli che seguono procedure contabili differenti; la contabilità di Stato prevede infatti che le risorse risparmiate sul capitolo degli stipendi, se non diversamente previsto da speciali norme, vadano in economia.

La conseguenza sarebbe stata quella che, andando in economia le somme introitate per conguagli negativi tramite stipendi o pensioni, e non essendo possibile acquisire al Fondo eventuali rimborsi in contanti, non vi sarebbero state sul Fondo relativo all'anno 1999 risorse disponibili per erogare al restante personale quanto a ciascuno dovuto in applicazione dell'accordo.

Nella seconda ipotesi, pur essendo possibile procedere al recupero sul fondo accessorio dell'anno successivo, l'amministrazione ha valutato che ciò avrebbe comportato notevoli difficoltà contabili, specie nell'attuale momento di riforma del Ministero delle finanze.

In relazione a quanto sopra, l'amministrazione finanziaria ha impartito precise direttive finalizzate a far sì che all'importo erogato a titolo di anticipazione non seguisse un conguaglio negativo, invitando tutte le strutture a determinare l'importo da corrispondere tenendo conto non solo delle presenze in servizio ma anche di altri elementi, quali la prevista collocazione in pensione, la tipologia dei criteri concordati e l'eventuale diritto di percepire i compensi connessi agli stessi (un esempio per tutti: il premio di produttività non poteva essere corrisposto che in relazione alla presenza in servizio). Conseguentemente, l'anticipo è stato erogato

in misura differenziata (anche poche centinaia di migliaia di lire) proprio al fine di evitare congruagli negativi.

In conclusione, ad avviso della medesima Direzione generale, i timori espressi nella interrogazione possono ritenersi superati.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(22 febbraio 2001)

IULIANO. – *Al Ministro della sanità.* – Considerato:

che presso la divisione di oculistica del presidio ospedaliero di Gaeta, ASL Latina, risultano vacanti 2 posti di dirigente di 1° livello;

che per uno di questi due posti è stato bandito il concorso e pertanto un altro risulta comunque vacante;

che per il posto vacante il dottor Luigi Rivetti, dirigente di 1° livello presso il servizio oculistico dell'ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere, ASL Caserta 2, ha chiesto il trasferimento ai sensi della normativa vigente;

che, in data 29 febbraio 2000, il dirigente area risorse umane della ASL Latina, dottor Plinio D'Ottavi, rigettava la domanda del dottor Rivetti con la motivazione che essa non poteva essere accolta in quanto l'azienda aveva bandito il concorso pubblico ad un posto di dirigente medico di 1° livello di oculistica;

che non sembra giustificato il rigetto della domanda in quanto riferita non al posto messo a concorso ma al posto vacante;

che sembra fondato il dubbio che si possa procedere alla copertura del posto vacante utilizzando la graduatoria che deriverà dal concorso in corso di espletamento, attuando in tal modo una procedura discrezionale e non trasparente,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché vengano rispettate le leggi e le norme vigenti da parte dell'ASL Latina.

(4-18646)

(17 marzo 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, sulla base dei dati trasmessi dalle competenti autorità sanitarie della regione Lazio, per il tramite del locale Commissariato del Governo.

La deliberazione del direttore generale dell'ASL - Latina n. 1806 del 27 luglio 1998, «Approvazione piano a medio termine per le assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449», ha previsto la copertura di un solo posto di dirigente medico di oculistica.

Con la successiva deliberazione del direttore generale n. 579 del 17 marzo 1999 è stato indetto il concorso pubblico, tra gli altri, ad un po-

sto di dirigente medico di oculistica ed allo stesso è stata data la prescritta pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con deliberazione del direttore generale n. 2433 del 22 novembre 1999 sono stati ammessi i candidati al concorso, corrispondenti a 12 unità, mentre veniva nominata, altresì, la commissione esaminatrice del concorso (deliberazione n. 2311/99).

Solamente in data 5 gennaio 2000 è pervenuta all'ASL - Latina l'istanza del dottor Luigi Rivetti (ASL Caserta 2), con la quale si richiedeva il trasferimento all'azienda USL di Latina ai sensi dell'articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria.

Alla richiesta di trasferimento è stata data risposta negativa.

Al riguardo, le autorità sanitarie regionali hanno comunicato che, per evidenti motivi di programmazione della spesa, e a prescindere dal numero massimo di posti previsti in pianta organica, non è possibile reclutare altro personale che non sia contemplato nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, formalizzata con delibera n. 1806 del 27 luglio 1998 ad opera dell'organo vertice dell'azienda, come prescrive l'articolo 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

LABATE

(21 febbraio 2001)

LAURO. – *Ai Ministri delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il commissario governativo dal 16 ottobre prossimo ha deciso di chiudere l'unico sportello dell'isola di Ischia della concessionaria del servizio riscossione tributi della provincia di Napoli – Banco Napoli spa;

che tale comportamento è giustificato dalla gestione diretta, da parte del comune di Ischia, sia dell'ICI che dei rifiuti solidi urbani e altre entrate del comune;

considerato:

che la chiusura dell'unico sportello sottrae ai cittadini dell'isola di Ischia, agli enti, ai comuni isolani che si avvalgono del concessionario per la riscossione dei loro tributi quei servizi essenziali e necessari cui hanno diritto;

che allo stato attuale il concessionario Banco di Napoli spa riscuote ancora l'ICI dei comuni di Barano, Lacco Ameno e Casamicciola Terme e tutti i tributi locali degli altri due comuni;

che i contribuenti di Forio, Serrara Fontana e Lacco Ameno sono circa 11.000, quindi moltiplicando per quattro rate sarebbero ben 44.000 versamenti l'anno;

che l'isola di Ischia è un'isola minore alla quale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 265 del 1999, sono state riconosciute le stesse peculiarità della comunità montana,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda conservare l'operatività dello sportello di Ischia consentendo così ai cittadini di accedere più facilmente al servizio per la riscossione dei tributi.

(4-20780)

(13 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere per evitare la chiusura dello sportello di riscossione del comune di Ischia prospettata dal concessionario Banco Napoli spa.

Al riguardo si osserva che alla luce del riordino complessivo del sistema di riscossione, effettuato ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 337 del 28 settembre 1998, la funzione del concessionario si impernia, ora, essenzialmente nell'azione di riscossione tramite ruolo, mentre la riscossione volontaria si riversa in larghissima parte nel canale bancario e postale.

Pertanto, gli sportelli di riscossione del concessionario assumono sempre più la funzione di uffici operativi per l'azione di riscossione coattiva e sempre meno, e con funzione residuale, quella di canali di versamento delle imposte, così da giustificare la soppressione delle unità meno operative e conseguentemente antieconomiche.

La soppressione degli sportelli di riscossione deriva quindi da valutazioni di opportunità e di economicità di gestione complessiva, demandate, nel nuovo quadro normativo, a scelte delle stesse aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione.

Gli eventuali disagi per la popolazione interessata appaiono del resto estremamente contenuti, atteso che le modifiche normative intercorse in materia di modalità di versamento hanno esteso la possibilità di utilizzare altri canali, in particolare quello bancario e postale, senza alcun aggravio di spesa.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(22 febbraio 2001)

MAGGI, SPECCHIA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 7 della legge n. 120 del 30 aprile 1999 allunga la durata del mandato elettivo dei sindaci e dei presidenti delle province da quattro a cinque anni;

che l'articolo 2 della legge *de quo* introduce la possibilità di un terzo mandato consecutivo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie;

che il limite previsto corrisponde alla metà più un giorno del mandato elettivo a durata quinquennale;

che è diffusa l'incertezza se per mandato elettivo si debba intendere esclusivamente quello indicato dalla legge n. 120 del 1999 o anche quello previsto dalla legge n. 81 del 1993 – mandato quadriennale – per cui in quest'ultima fattispecie la durata del mandato non dovrà superare i due anni e un giorno per la terza ricandidatura consecutiva,

gli interroganti chiedono di conoscere dal Ministro in indirizzo quale sia l'interpretazione autentica circa l'articolo 2 della legge n. 120 del 1999.

(4-21259)

(15 novembre 2000)

RISPOSTA. – L'atto parlamentare in oggetto verte sulla problematica relativa alla limitazione dei mandati consecutivi del sindaco, introdotta per la prima volta, nell'ordinamento, con la legge sull'elezione diretta del sindaco n. 81 del 1993 (articolo 2), novellata successivamente dalla legge n. 120 del 1999 (articoli 2 e 7).

Nel vigente ordinamento la norma che contempla la limitazione dei mandati del sindaco è contenuta nell'articolo 51 del testo unico degli enti locali n. 267 del 2000.

Posto che il legislatore (ai sensi del comma 3 del citato articolo 51) ammette la possibilità che venga espletato un terzo mandato consecutivo, ove uno dei due precedenti abbia avuto «durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie», gli onorevoli interroganti pongono la questione circa il computo della durata temporale dei mandati conclusi anticipatamente (per causa diversa delle dimissioni volontarie) ipotizzando che, in caso di mandato quadriennale, tale durata debba assommare a «due anni e un giorno».

Tale ipotesi, ad avviso di questo Ministero, non è condivisibile.

L'interpretazione letterale del comma 3 del surrichiamato articolo 51 del testo unico degli enti locali n. 267 del 2000 lascia intendere che è consentito l'espletamento del terzo mandato consecutivo, qualora uno dei due precedenti abbia avuto «durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, ...» a nulla rilevando che quest'ultimo, ove non si fosse concluso anticipatamente, avrebbe dovuto avere durata quadriennale ovvero quinquennale, secondo il regime relativo alla durata in carica degli organi politici operante al momento del rinnovo elettorale.

Occorre ancora considerare che la legge n. 120 del 1999 – che ha modificato l'articolo 2 della legge n. 81 del 1993, ora riportato all'articolo 51 del decreto legislativo n. 276 del 2000 – ha previsto l'entrata in vigore «differita» dalla legge medesima per la sola disposizione relativa

alla durata del mandato; per tutte le altre disposizioni, ivi compresa quella relativa al terzo mandato, la citata legge n. 120 del 1999 è entrata immediatamente in vigore e pertanto si applica indistintamente a tutti i mandati sia che per essi fosse prevista una durata quadriennale che quinquennale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(19 febbraio 2001)

NAPOLI Roberto, NAVA. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che nelle università italiane si sta verificando una situazione di grave disagio a seguito della mancata emanazione, pur in presenza di precisi disposti legislativi, di direttive ministeriali intese a risolvere il problema dei tecnici laureati, gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che alcune università, come ad esempio la Federico II di Napoli, chiedono ai suddetti tecnici laureati di effettuare un orario sperequato e penalizzante rispetto a quello dei ricercatori confermati, con conseguenti notevoli incertezze, in assenza di disposizioni in materia, circa la parte di orario da destinare all'attività assistenziale e quella da svolgere per la didattica e per la ricerca;

se risulti che a fronte di una limpida e coerente posizione, ormai in via di consolidamento, assunta dal rettore di Roma sugli inquadramenti dei tecnici laureati, altre università – tra cui sempre quella di Napoli – calcolano in ben 30 milioni annui circa la somma *pro capite* necessaria per procedere agli inquadramenti in questione, a fronte di un onere calcolato dal Ministero in 10 milioni circa;

se non si ritenga che le cifre «gonfiate» di cui sopra non nascondano altri non confessati fini, e cioè l'intento di coprire anche gli oneri per i concorsi liberi, utilizzando le quali verrebbero soddisfatte, probabilmente, le numerose clientele con le quali le università debbono fare purtroppo i conti.

(4-19873)

(29 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare indicato in oggetto, il rettore dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, interpellato in proposito ha comunicato quanto segue.

Il paventato trattamento sperequativo e penalizzante dei tecnici laureati, rispetto a quello dei ricercatori confermati parte dall'erroneo presupposto dell'assimilabilità dei tecnici laureati ai ricercatori confermati. Infatti l'inquadramento dei laureati medesimi nel ruolo dei ricercatori

confermati, subordinato al superamento di apposita procedura concorsuale, ex legge n. 4 del 1999, evidenzia una sostanziale differenza di *status* delle due richiamate categorie.

I ricercatori confermati hanno un rapporto di lavoro pubblicistico disciplinato da specifiche fonti normative (decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, successivamente modificato e integrato dalla legge n. 158 del 1997) che stabiliscono tetti minimi solo per l'impegno didattico (350 o 200 ore rispettivamente per il regime di impegno orario a tempo pieno o definito). L'attività di ricerca, anche se non quantificata in termini orari, è comunque decisiva e caratterizzante per i ricercatori, attesa la valutazione del consiglio di facoltà di appartenenza, propedeutica al giudizio di conferma in ruolo ed alle successive valutazioni triennali connesse anche all'accesso ai fondi di ricerca.

I tecnici laureati hanno un rapporto di lavoro contrattualizzato dal decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modifiche e integrazioni, e disciplinato dal contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto università stipulato, per il quadriennio normativo 1998-2001, il 9 agosto 2000. L'orario di lavoro corrisponde a 36 ore settimanali e resterà tale, seppure nell'ambito di una media trimestrale, anche all'atto dell'inquadramento nella categoria elevate professionalità, ai sensi degli articoli 51, comma 7, e 60, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale del lavoro. Nell'ambito di tale orario trova collocazione l'attività di ricerca secondo l'organizzazione del lavoro operata dal responsabile della struttura di appartenenza. Quanto all'attività didattica, continua il rettore, è il caso di evidenziare che la stessa riveste carattere meramente eventuale, atteso che i tecnici laureati possono svolgere attività di supplenza o affidamento secondo le modalità indicate dalla legge n. 341 del 1990.

Per quanto concerne invece l'attività assistenziale l'ateneo ne ha disciplinato lo svolgimento, prevedendo un impegno da 18 a 24 ore settimanali per il personale docente e ricercatore e di 24 ore settimanali per i tecnici laureati.

Relativamente ai paventati oneri economici gonfiati, aggiunge infine il rettore, l'onere individuale per l'ammissione nel ruolo dei ricercatori risulta effettivamente pari a lire 30.000.000 secondo una media che emerge dai dati analizzati per singolo dipendente dalle competenti strutture amministrative, che si omettono per ovvie ragioni di tutela della *privacy*.

È possibile peraltro precisare che i calcoli sono stati effettuati considerando sia l'inquadramento tabellare sia gli oneri conseguenti alla ricostruzione di carriera operata per ciascuno ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Quest'ultimo passaggio collocherà mediamente tutti gli aventi diritto nella quarta classe stipendiale di ricercatore confermato che determinerà quindi il costo dell'operazione nei termini indicati.

In merito agli ulteriori quesiti posti dagli onorevoli interroganti, questo Ministero deve ricordare che il Consiglio dei ministri ha deliberato l'annullamento del decreto rettorale 21 gennaio 2000, al quale si fa

riferimento nell'interrogazione, con cui il rettore dell'Università di Roma «La Sapienza» ha predisposto l'inquadramento dei tecnici laureati medici di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502.

*Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica*

GUERZONI

(16 febbraio 2001)

SQUARCIALUPI. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che:

molti pazienti, soprattutto se affetti da gravi malattie, o timorosi di averle, ricorrono a visite specialistiche private di eminenti medici e/o chirurghi;

in molti casi, al momento del pagamento, non viene loro rilasciata alcuna ricevuta fiscale ed essi non hanno il coraggio di chiederla per timore di non venire più ricevuti, di essere trattati con sgarbo o di vedersi presentato un conto maggiorato (situazioni che in molti casi si sono verificate),

si chiede di conoscere se il Ministro delle finanze non intenda intervenire aumentando i controlli in questo campo di evasione fiscale, consistente come quantità;

se il Ministro della sanità non intenda invece intervenire, almeno con una dichiarazione, per condannare la bassa qualità deontologica di chi, oltre a evadere il fisco, lucra su chi soffre di gravi malattie.

(4-20688)

(10 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante evidenzia il fenomeno del mancato rilascio della ricevuta fiscale a fronte di visite specialistiche rese da «eminenti medici e/o chirurghi».

Al riguardo, la competente Agenzia delle entrate ha assicurato di essere sempre più impegnata nell'attività di contrasto dei reali fenomeni evasivi e che, proprio per le attività professionali di «medici chirurghi» e «studi odontoiatrici», ha elaborato specifiche metodologie di controllo.

Tuttavia, considerato che il numero di controlli eseguibili annualmente è condizionato dalle risorse disponibili, si ritiene che un'efficace azione di contrasto a fenomeni evasivi diffusi non possa prescindere dal ruolo attivo della collettività, soprattutto quando, come nel caso di specie, il cittadino ha un interesse diretto a chiedere ed ottenere la ricevuta fiscale.

Da parte sua, il comando generale della Guardia di finanza ha riferito che i fenomeni di evasione fiscale connessi all'esercizio di prestazioni di servizi medico-sanitari sono oggetto di costante attenzione da

parte dei comandi operativi, nell'ambito dei prioritari compiti istituzionali di polizia tributaria.

In particolare, nell'ultimo triennio sono state effettuate 1.420 verifiche nel comparto «sanità ed altri servizi sociali», con i risultati di seguito indicati:

ANNO	1998	1999	2000 (al 31 ottobre)
Numero interventi	554	512	354
Elementi positivi di reddito non dichiarati (*)	473.826	71.494	28.933
Elementi negativi di reddito non deducibili (*)	31.254	47.796	5.245
IVA dovuta (*)	1.381	4.127	1.527
IVA relativa (*)	1.596	6.094	2.193
Ritenute IRPEF non operate (*)	239	2.678	1.801

(*) Importi espressi in milioni di lire.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(22 febbraio 2001)

SQUARCIALUPI, VALLETTA. – *Ai Ministri della sanità e per la solidarietà sociale.* – Premesso che l'allattamento al seno rientra nei diritti e doveri di una madre ed è una componente fondamentale nell'assicurare, in ogni momento ad ogni bambino, il meglio in termini di alimentazione, salute e cure;

considerato:

che fin dal 1992 fu rivolto allo Stato italiano un primo invito – da parte dei massimi dirigenti dell'OMS e dell'UNICEF – a prendersi carico della diffusione della pratica dell'allattamento al seno;

che malgrado gli impegni assunti l'allattamento al seno non è stato preso in considerazione nella legge n. 285 del 1997 e neppure incluso nel Piano sanitario nazionale;

che non esistono a tutt'oggi ospedali che offrano un'assistenza ottimale alle puerpere in materia di allattamento al seno, che produce innegabili vantaggi per la salute delle donne e dei bambini e per il sistema sanitario;

che l'allattamento al seno comporta notevoli vantaggi economici per le famiglie e per la sanità pubblica,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che:

la promozione fattiva dell'allattamento al seno diventi una priorità per la sanità pubblica neonatale;

sia creato un apposito «Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento al seno» che abbia una durata di 3 anni ed un *budget* sufficiente a perseguire:

a) una revisione dei criteri dei rilevamenti ISTAT relativamente all'allattamento al seno, secondo i parametri dettati dall'OMS;

b) la programmazione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori della maternità e dell'infanzia in fatto di allattamento al seno;

c) la crescita di una cultura dell'allattamento al seno opposta alla «cultura del biberon»;

d) l'impegno a far rispettare il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno;

e) una diffusione dell'allattamento al seno, soprattutto tra le famiglie disagiate, compresi interventi transculturali per le famiglie immigrate.

(4-20053)

(13 luglio 2000)

RISPOSTA. – La promozione della salute della donna e del bambino sono alla base del Progetto obiettivo materno infantile, previsto dal Piano sanitario 1998-2000, adottato con decreto ministeriale 24 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 2000, a cui le regioni sono tenute a fare riferimento nella loro programmazione regionale.

In tale ambito, la promozione dell'allattamento al seno, auspicata dagli organismi internazionali, dal Ministero della sanità e dalle società scientifiche, riconosce nella corretta informazione in alcuni momenti prenatali e neonatali un'importanza fondamentale nell'offrire alla madre ed al neonato lattante condizioni più favorevoli al successo-soddisfacciamento dell'allattamento naturale.

Il contributo dei servizi territoriali, in particolare del consultorio familiare, durante i corsi di preparazione al parto, in occasione del contatto domiciliare dopo la dimissione precoce della coppia madre-neonato e della successiva offerta attiva di servizi a livello territoriale, viene considerato di notevole rilevanza, purché inserito in un progetto di azienda sanitaria locale che integri le varie competenze ospedaliere e territoriali (comprese le associazioni di volontariato) nella formazione ed aggiornamento specifici del personale e nel supporto diretto alla madre.

Nel Progetto obiettivo la promozione dell'allattamento materno viene sottolineata attraverso la definizione di obiettivi specifici, di azioni per il raggiungimento di questi obiettivi e di indicatori per valutarne il raggiungimento.

Nel «percorso nascita», all'interno cioè della struttura di ricovero, ci si propone l'incremento, nel corso del triennio, della percentuale di allattamento precoce al seno (entro le 24 ore) nonché la promozione della pratica dell'allattamento al seno oltre il terzo mese, attraverso corsi pre-parto e di assistenza post-nascita, la qualificazione del personale e l'attivazione di percorsi facilitanti il contatto madre-bambino.

A tal fine, gli indicatori previsti sono:

- numero dei corsi attivati;
- percentuale di donne in gravidanza che partecipano ai corsi;
- percentuale di donne assistite nel post-nascita;
- numero dei corsi di qualificazione attivati;
- percentuale di strutture che hanno attivato i percorsi;
- percentuale di allattamento al seno sul totale dei nati, alla dimissione;
- percentuale delle donne che allattano dopo il terzo mese.

Il percorso nascita prevede, inoltre:

- favorire lo sviluppo delle pratiche del «rooming-in» e l'allattamento al seno;

- la distribuzione degli spazi di degenza puerperale la quale deve tenere conto delle esigenze minime strutturali che favoriscano la pratica del «rooming-in» e la promozione dell'allattamento al seno;

- la predisposizione nell'area di degenza, anche in regime di «rooming-in» integrale, di spazi di degenza per neonati sani, per piccola patologia, per l'allattamento.

Inoltre, ai neonati che richiedono cure minime o intermedie deve essere dedicata un'area adeguata, in rapporto al numero dei nati/anno (circa 10-12 per cento dei nati necessita di ricovero per patologia neonatale), dotata di locali destinati alla osservazione transizionale, all'allattamento, al prelievo-conservazione del latte.

La promozione dell'allattamento al seno è curata anche dal pediatra di libera scelta, in quanto è previsto che la popolazione dei neonati precocemente dimessi, e che non necessitano di «follow-up» ospedaliero, afferiscano all'area delle cure primarie di competenza del pediatra di libera scelta, che si occupa, tra l'altro, della risoluzione dei piccoli problemi di avvio dell'allattamento al seno.

Un ulteriore obiettivo che il Progetto in esame si propone è quello di migliorare, attraverso la rete del consultorio, il benessere psico-fisico della puerpera e del neonato.

Infatti, il consultorio familiare ha, fra i suoi obiettivi quello di offrire attivamente i corsi di preparazione al parto, alla nascita, al ruolo genitoriale e all'assistenza post-parto, nonché di migliorare l'informazione e l'educazione alla salute delle donne sulla gravidanza e sulla gestione della stessa, attraverso l'offerta di colloqui informativi sulla gravidanza e sui corsi di preparazione al parto, alla nascita, al ruolo ge-

ntoriale e all'assistenza post-parto, con particolare riferimento alla promozione dell'allattamento al seno.

Gli indicatori previsti sono:

numero di donne che accettano il colloquio sul totale delle donne in gravidanza nell'unità di tempo;

numero di donne che partecipano al corso di preparazione alla nascita;

numero di donne allattanti al seno sul totale delle donne che hanno partorito, nell'unità di tempo (su base campionaria);

numero di donne che seguitano ad allattare al seno dopo un mese dalla nascita (su base campionaria).

È inoltre prevista l'attivazione di progetti di assistenza domiciliare puerperale, con lo scopo di sostenere le fasce socialmente più deboli, promuovere l'allattamento al seno, favorire il migliore inserimento del nuovo nato nel nucleo familiare, nonché di consolidare la collaborazione con il distretto e con il Dipartimento della prevenzione di ciascuna azienda sanitaria e locale nei progetti attinenti le vaccinazioni obbligatorie, la promozione dell'allattamento al seno, eccetera.

Inoltre, si sottolinea che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la solidarietà sociale, oltre alla fattiva cooperazione alla realizzazione del Progetto obiettivo materno infantile, ha svolto un ruolo fondamentale nella predisposizione del «Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001».

In esso è previsto, tra l'altro, il rilancio dei consultori familiari sotto lo specifico profilo delle funzioni di assistenza non sanitaria alla famiglia e al minore, anche attraverso talune misure di monitoraggio e di verifica delle attività esistenti, con particolare attenzione per le fasce socialmente deboli e per l'età evolutiva e riproduttiva.

Il Piano prevede l'istituzione di un dipartimento materno infantile, destinato a seguire il «percorso nascita».

Infine, si segnala che il Ministero della sanità ha diramato la circolare n. 16 del 24 ottobre 2000, «Promozione e tutela dell'allattamento al seno», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, che prevede, tra l'altro, che «i reparti di maternità favoriscano l'adozione e la prosecuzione dell'allattamento al seno, attuando i più efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo».

Inoltre, per verificare la situazione nazionale sull'incidenza dell'allattamento al seno al momento della dimissione, gli assessorati regionali alla sanità sono stati invitati a realizzare «un apposito monitoraggio presso i reparti di maternità e a trasmettere i dati a questo Ministero».

La circolare n. 16 del 2000 si propone, altresì, di impedire le forme di promozione commerciale, realizzate da talune aziende produttrici di latti artificiali, che possano dissuadere le madri dall'allattamento al seno (omaggi di prodotti o materiali al momento delle dimissioni) od interfe-

rire con le consuete attività dei reparti di maternità (donazioni di materiali ed attrezzature che influenzino la prescrizione di sostituti).

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

FUMAGALLI CARULLI

(19 febbraio 2001)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

dalla stampa si apprende il caso del Policlinico di Perugia che ha rifiutato il ricovero ad una donna di Messina in attesa di quattro gemelli. Il direttore sanitario della struttura ha motivato la decisione appellandosi al dovere del Policlinico di far fronte in primo luogo alle esigenze sanitarie dell'Umbria, e soprattutto al fatto di non gradire parti plurimi, facilmente soggetti alla spettacolarizzazione;

una struttura altamente specializzata come quella di Perugia, con professori di altissimo livello mondiale come il professor Di Renzo, presidente della società di medicina perinatale, che raggruppa ostetrici e ginecologi di tutta Europa, è naturale che fornisca un grosso richiamo per le gestanti a rischio, specialmente se provenienti da zone carenti di strutture altamente specializzate;

la decisione di rifiutare il ricovero della gestante di Messina è stata presa senza che venisse interpellato nessuno dei neonatologi interessati,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga che la direzione sanitaria del Policlinico di Perugia abbia esagerato nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, assumendo tale decisione senza interpellare le altre direzioni e soprattutto i medici che avrebbero dovuto far fronte alla situazione;

se si ritenga opportuno, nell'ambito dell'alta valorizzazione della ricerca e della grande professionalità della sanità italiana, che un Policlinico altamente specialistico possa limitarsi a servire i bisogni della sua regione, e rifiutare ricoveri a pazienti provenienti da altre regioni, magari correndo il rischio di mettere i pazienti in gravi difficoltà.

(4-20490)

(21 settembre 2000)

RISPOSTA. – A seguito dell'interrogazione parlamentare in esame, concernente il rifiuto di ricovero di una donna di Messina in attesa di parto plurigemellare da parte dell'azienda ospedaliera di Perugia, le competenti autorità regionali hanno effettuato apposita indagine amministrativa presso la struttura coinvolta per accertare lo svolgimento dei fatti.

Al riguardo, è emerso che la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera di Perugia ha dato indicazione ai medici specialisti della struttura complessa di ostetricia e ginecologia, i quali avevano

preventivamente richiesto il parere della medesima, stante l'eccezionale ed oneroso impegno assistenziale che il caso avrebbe richiesto, di indirizzare la paziente, se ed in quanto possibile, presso un altro ospedale idoneamente attrezzato.

Detto orientamento è stato assunto previa consultazione degli specialisti dell'unità di terapia intensiva neonatale, che hanno valutato i possibili disagi determinati da un parto plurigemellare che avrebbe potuto occupare per molti mesi i posti-letto di terapia intensiva neonatale e che avrebbe potuto costringere l'azienda ad indirizzare le nuove partorienti presso altre strutture ospedaliere, come per altro già avvenuto in occasione della nascita dei gemellini Cannistrà.

Pertanto, il diniego del ricovero non è stato determinato dagli eccessivi costi del medesimo, ma da ragioni di ordine meramente assistenziale, anche se, in effetti, il rifiuto al ricovero non si è mai concretizzato in quanto la paziente interessata, a seguito dei consigli degli specialisti, si è presentata spontaneamente presso un altro ospedale.

Per quanto riguarda l'attività erogata dall'azienda ospedaliera in qualità di polo di riferimento nazionale per l'alta specializzazione, è opportuno rilevare che, da vari anni, circa il 14 per cento di ricoveri riguarda utenza extraregionale, con riferimento a casistica di alta o altissima specializzazione come, ad esempio, il trapianto di midollo osseo sia nell'adulto che nel bambino, le lesioni spinali, alcune specialità chirurgiche (neurochirurgia, chirurgia vascolare, toracica, oncologica, eccetera), nonché a numerose discipline mediche.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

LABATE

(21 febbraio 2001)
